



**CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA**

N° PAP-00036-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/01/2023 al 14/02/2023

L'incaricato della Montescaglioso
ANGELO PIETROMATERA



**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 maggio 2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 123 DEL 26/01/2023

OGGETTO: Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, commi 227 e 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Approvazione diniego stralcio parziale.

L'anno 2023, il giorno ventisei del mese di Gennaio, alle ore 16,47, collegati in videoconferenza, l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Montescaglioso, nominato con D.P.R. del 2 maggio 2018 nelle persone del dott. Mario Antonio D'Amelio, della dott.ssa Rita Guida e del dott. Simone Simeone, ha adottato la presente deliberazione.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Considerato:

- il Comune di Montescaglioso (MT), ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che in data 31/05/2018 si è regolarmente insediato presso la Sede del comune di Montescaglioso;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- in data 31/05/2018 si è regolarmente insediato presso la Sede del comune di Montescaglioso;

Visto:

- la deliberazione n. 2 del 6/6/2018 è stata approvato l'avviso della rilevazione della massa passiva;
- l'articolo 252, comma 4, TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- la deliberazione n. 48 del 22/01/2020 è stata approvata la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che l'Ente con deliberazione di G.C. n. 7 del 13/2/2020 ha aderito alla modalità semplificata liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che

- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;

Rilevato che



Firmato da
PIETROMATERA
ANGELO

30/01/2023 13:00:06

- il successivo articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede invece che :*“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”*;

Accertato pertanto alla luce della richiamata normativa

- che con delibera n. 7 del 20 febbraio 2019 questo Organo ha approvato l'intesa con l'Amministrazione comunale riguardo alle modalità di gestione delle somme vincolate;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 13/3/2019 l'Amministrazione ha approvato la predetta intesa;

RICHIAMATO l'art. 255 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. che così recita

“1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, dai residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'Ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazioni di beni del patrimonio disponibile:

[...]

8. L'Organo Straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

[...];

VISTO che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, declina la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,*

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197 che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo PEC: comma229pec@agziariscossione.gov.it;

PRESO ALTRESI' ATTO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto da commi 222 a 227, i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, lascia impregiudicata la possibilità comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni previste per gli Enti in dissesto, i crediti oggetto di stralcio rientrano nella massa attiva della liquidazione e, conseguentemente, nella gestione O.S.L.;

RILEVATA l'impossibilità di aderire alle predette procedure di stralcio, poiché la massa debitoria ad oggi rilevata si presenta di elevata consistenza;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale e conseguentemente di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i, avente ad oggetto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 378/93, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

VISTA la circolare del ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 21;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. Le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
3. **Di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 incaricando all'uopo il Responsabile dell'Ufficio Economico – Finanziario dott. Didio Domenico;
4. **Di dare notizia** sul sito *Internet* istituzionale dell'Ente di approvazione del presente atto incaricando all'uopo il Responsabile dell'Ufficio Economico – Finanziario dott. Didio Domenico;
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il tramite dell'Ufficio Economico –Finanziario;

6. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza e /o con il presente atto assegnati;
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4 c.6 del D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.ii a cura dell'Ufficio Pubblicazione del comune di Montescaglioso all'Albo Pretorio del comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sez. dedicata agli atti ed avvisi dell'OSL.

La Commissione dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione del presente verbale di deliberazione

La Commissione

F.to Dott.ssa Rita Guida

F.to Dott. Mario Antonio D'Amelio

F.to Dott. Simone Simeone

Documento di Consultazione